DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1975

che autorizza la Repubblica francese ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di determinate specie di piante foraggere soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(76/56/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 26 giugno 1975 [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,

considerando che la produzione di sementi della categoria « sementi certificate » della specie Festuca arundinacea appartenenti a varietà elencate nel catalogo francese delle varietà non basta a coprire interamente i bisogni di questo paese in sementi certificate di questa specie ;

considerando che è impossibile sopperire al fabbisogno con sementi certificate di Festuca arundinacea provenienti da altri Stati membri e appartenenti a varietà iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o che figurano nel catalogo francese delle varietà ;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare la Repubblica francese, per un periodo che scade il 1° agosto 1976, ad ammettere la commercializzazione di sementi certificate di Festuca arundinacea appartenenti alle varietà Alta e Fawn ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio, per un periodo che scade il 1° agosto 1976, 200 tonnellate di sementi di Festuca arundinacea (Festuca arundinacea Schreb.) della categoria « sementi certificate » appartenenti alle varietà Alta e Fawn le quali non figurano né nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole né nel catalogo francese delle varietà.

Articolo 2

La Repubblica francese comunica alla Commissione, prima del 1° dicembre 1976, le quantità di sementi commercializzate nel suo territorio sulla base della presente decisione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.